

Verbale n° 11 dell'Assemblea dei Soci della "s. Rocco a Spezia – Associazione di Promozione Sociale" tenutasi in data 25 aprile 2021.

Il giorno 25 aprile 2021, alle ore 18,45, in La Spezia, via della Scorza n.3, nei locali della parrocchia di Nostra Signora della Salute, si è riunita l'Assemblea degli associati dell'Associazione "s. Rocco a Spezia", in possesso del codice fiscale 91083170117. Sono presenti il Presidente Gian Paolo Fasoli, il Segretario Anna Carassale, il Tesoriere Rossana Ferrari, il membro del Consiglio direttivo Graziano Ghironi e i soci Angella Gabriella, Candida Achille, Conte Cristina, Sonia D'Ettore, Patrizia Godani.

Il Presidente Gian Paolo Fasoli fornisce delega all'associato Carla Concetti.

Assiste alla riunione il Parroco di Nostra Signora della Salute, don Francesco Vannini.

Il Presidente, dopo doveroso saluto a tutti i convenuti, constata e fa constatare che sono presenti di persona o per delega dieci associati. Tenuto conto che in totale sono iscritte all'Associazione 14 persone, la richiesta maggioranza dagli associati è rappresentata in assemblea e, pertanto, la riunione è atta ad assumere le deliberazioni previste.

L'ordine del giorno dell'assemblea prevede:

- Modificazioni allo statuto dell'Associazione per renderlo il più possibile chiaro agli associati e coerente con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni ed alle disposizioni in materia emesse dalle Regione Liguria;
- Esame del Rendiconto della gestione relativo all'esercizio sociale dell'associazione (dal 01/01/2020 al 31/12/2020);
- Rinnovo dell'Organo di amministrazione;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente espone che, tenuto conto della riforma complessiva degli Enti del Terzo Settore, si ritiene che per ottenere il diritto della iscrizione nel registro regionale degli Organismi di Volontariato tenuto dalla Regione Liguria, destinato a confluire nel Registro Unico Nazionale, si renda necessario apportare le modificazioni alle regole statutarie in modo da renderle più chiare e comprensibili agli associati medesimi e inoltre per renderle il più possibile coerenti con le disposizioni normative sopra richiamate, ben s'intende mantenendo invariate le finalità associative ed i principi ispiratori che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

Il Presidente espone gli adeguamenti statutari apportati e consegna a ciascuno degli associati presenti una bozza del nuovo statuto peraltro già esaminato in più incontri informali.

Il Presidente ricorda come, a suo tempo, il Parroco Don Francesco Vannini aveva espresso l'esortazione di costituire tra i parrocchiani volenterosi un organismo che si potesse dedicare specificatamente sia a favorire la promozione di iniziative di carattere formativo a favore soprattutto delle giovani generazioni e sia iniziative atte procurare i mezzi necessari a portare un minimo sollievo alle sempre più numerose famiglie che stavano vivendo momenti di difficoltà causate dalla perdita del lavoro e dalle difficoltà a reperire nuove opportunità di lavoro, famiglie che, a fronte di tale disagio sociale particolarmente diffuso nell'ambito territoriale della Parrocchia, sempre più numerose si stavano rivolgendo alla Parrocchia medesima.

Dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, l'assemblea approva il testo dello statuto modificato in base ai principi sopra esposti.

Nell'adempimento delle attività istituzionali suddette, l'associazione potrà ricevere direttamente soltanto le donazioni devolute dagli interessati a mezzo di bonifico bancario, sul c/c intestato all'Associazione, o tramite donazione registrata dal tesoriere nel libro di cassa, in modo che l'Associazione abbia sempre un riscontro documentale delle eventuali donazioni volontariamente e liberamente ricevute dagli associati e da terzi.

Qualora l'Organo di Amministrazione rilevasse sul c/c bancario intestato all'Associazione la disponibilità di mezzi adeguati al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, d'intesa con il Parroco e con le istituzioni benefiche della Parrocchia, dovrà destinare i mezzi disponibili per dare esecuzione alle finalità statutarie.

Il Presidente chiede ai presenti se sono d'accordo con tale impostazione operativa e l'Assemblea approva all'unanimità le modalità operative sopra espresse che, garantendo la maggiore trasparenza possibile delle operazioni finanziarie eseguite, fino a nuova e diversa delibera assembleare costituiranno il modus operandi dell'Associazione.

Passando al punto 2 all'o.d.g. Il Presidente espone i dati delle Entrate e delle Uscite dell'Associazione realizzate e sostenute nel corso del 2020 e distribuisce ai presenti una copia del Rendiconto.

Il totale delle Entrate, pari ad € 5.896,19 è rappresentato dalla destinazione del 5x1000 per il biennio 2017 e 2018.

Le Uscite sono rappresentate da spese obbligatorie per € 297,77.

Il saldo disponibile sul c/c bancario al 1° gennaio 2020 era pari ad € 2.538,66 e la relativa sommatoria corrisponde saldo disponibile al 31 dicembre 2020 pari ad € 8.137,03. -

L'assemblea, unanime, approva il rendiconto della gestione associativa chiusa al 31.12.2020.

Sul terzo punto all'o.d.g. il Parroco prende la parola comunicando di aver ricevuto richiesta per l'iscrizione da parte di un nuovo membro, nella persona di Alessandra Telese; l'assemblea potrà eventualmente tenerne conto nelle successive votazioni e al più presto verrà formalizzata la sua adesione all'associazione.

In ordine al rinnovo dell'Organo di amministrazione, si procede con le votazioni a scrutinio segreto e, di seguito, allo spoglio delle schede.

Per un totale di 9 votanti in presenza, i 27 voti complessivi vengono così distribuiti:

Rossana Ferrari 8 voti

Anna Carassale 8 voti

Gian Paolo Fasoli 6 voti

Alessandro Telese 2 voti

Achille Canadà 1 voto

Sonia D'Ettore 1 voto

Graziano Ghironi 1 voto

L'assemblea fissa al 30 giugno p.v. la data di effetto della nomina dei componenti dell'Organo di amministrazione.

Gli eletti si riuniranno a breve per la designazione degli incarichi.

Esauriti gli argomenti all'o.d.g. la riunione ha termine alle h. 20, con l'acquisizione dei dati atti alla stesura del presente verbale.

Il presente verbale e l'allegato "Statuto" dell'Associazione "s. Rocco a Spezia" saranno al più presto sottoposti alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate della Spezia in esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge 11/03/1991 n.266 e, ottenuta la relativa copia registrata i documenti saranno trasmessi (via P.E.C.) alla Regione Liguria che ha il compito di valutarne la legittimità e la composizione omogenea al modello segnalato.

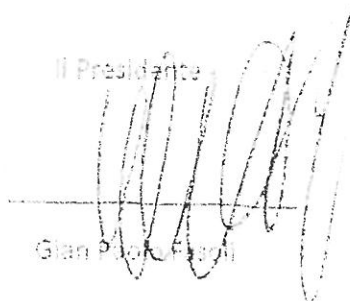
La Spezia, 25 aprile 2021

Il Segretario



Anna Carassale

Il Presidente



Gian Paolo Fasoli

1

Statuto dell'associazione "s. Rocco a Spezia - Organizzazione di Volontariato"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "s. Rocco a Spezia - Organizzazione di Volontariato", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di LA SPEZIA, via della Scorza n. 3, c.a.p. 19122. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e, tenuto conto della prevedibile relativa limitatezza dei mezzi disponibili, le medesime attività saranno rivolte a favore delle persone e delle famiglie che abitano nel territorio della Parrocchia di Nostra Signora della Salute, o che frequentano tale comunità, operando in collaborazione con le specifiche istituzioni parrocchiali e, s'intende, in accordo con il Parroco.

A titolo indicativo si fa riferimento alle attività elencate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale con riferimento alla legge 28.03.2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016 n. 166, o erogazione di beni o servizi a persone svantaggiate;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione, collaborando costantemente con la parrocchia di Nostra Signora della Salute nella Spezia, si avvale per i suoi volontari della assicurazione stipulata dalla parrocchia stessa.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno o l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un terzo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione della organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 13 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 15 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

=====

Il presente Statuto è destinato, unitamente al verbale assembleare di approvazione, ad essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate della Spezia e corrisponde al testo approvato dall'assemblea degli associati tenutasi il giorno 25 aprile 2021 presso la sede dell'Associazione "s. Rocco a Spezia", già riconosciuta come ONLUS, in possesso di codice fiscale 91083170117.-

La Spezia, 25 aprile 2021

Il Segretario



Anna Carassale

Il Presidente



Gian Paolo Eason

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

REGISTRATO IL 3/5/2022

N. 1061 SERIE 3a

VERSATI € esente

IL DIRETTORE

